

Oggi **31 maggio 2021** alle ore **15,00** presso la sede dell'Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia si riunisce il Consiglio dell'Ordine.

Sono presenti:

IL PRESIDENTE **Avv. Enrico Della Capanna**

IL VICEPRESIDENTE **Avv. Matteo Marchesini**

IL SEGRETARIO **Avv. Marta Verona**

IL TESORIERE **Avv. Francesca Baldi**

I CONSIGLIERI Avvocati HELMUT ADELMO BARTOLINI, GIORGIO BOIARDI, FRANCESCA CORSI, STEFANO COSCI, ERNESTO D'ANDREA, PAOLO NELLO GRAMOLI, FLORIANO NIZZI, FRANCA PORTA, FRANCESCA PREITE, GIOVANNI TARQUINI.

L'Avv. MAURA SIMONAZZI, previamente autorizzata dal Presidente, partecipa alla seduta consiliare da remoto, tramite collegamento a mezzo Skype.

E' assenta giustificata: l'Avv. Francesca Preite.

Preliminarmente il Consiglio, all'unanimità, approva il verbale della seduta del 21 maggio 2021.

ODG

Il Presidente, essendo quella odierna la prima seduta consiliare operativa dopo l'insediamento del nuovo consiglio e la elezione delle cariche, chiede che il Consigliere Tesoriere riferisca in merito alla situazione patrimoniale dell'Ordine.

La questione, indicata al punto 12 dell'ordine del giorno, diviene quindi la prima per ordine di trattazione.

1) PRIME OSSERVAZIONI E VALUTAZIONI DEL TESORIERE IN MERITO ALLO STATO DEI CONTI ED ALLA SITUAZIONE

**PATRIMONIALE DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI,
DELL'ORGANISMO DI MEDIAZIONE, DELLA CAMERA ARBITRALE
E DELLA FONDAZIONE DELL'AVVOCATURA REGGIANA.**

Prende la parola il Consigliere Tesoriere Avv. Francesca Baldi.

La stessa riferisce che dall'esame delle scritture contabili – alla data del 27 maggio 2021 – è emerso che il conto corrente del Consiglio dell'Ordine reca un saldo attivo di Euro 376.917,51.

Il Conto corrente della Camera Arbitrale un saldo attivo di Euro 9.182,06.

Il Tesoriere riferisce che vi sono poi tre conti correnti riferibili alla Fondazione dell'Avvocatura Reggiana.

Un primo conto, intestato alla Fondazione, reca un saldo attivo di Euro 69.660,73.

Un secondo conto corrente intestato all'Organismo di Mediazione, reca un saldo attivo di Euro 42.033,15.

Un terzo conto corrente intestato all'Organismo per la Composizione della Crisi da Sovraindebitamento, reca un saldo attivo di Euro 8.850,62.

Il Tesoriere riferisce di avere subito intrapreso un'attenta revisione della contabilità dell'Ordine, al fine di verificare la corretta rispondenza tra entrate, uscite e quanto indicato nei bilanci.

Riferisce di avere preso contatti con la commercialista dell'Ordine, Dott.ssa Marta Reverberi, che le ha riferito di avere avuto, nei mesi scorsi, difficoltà ad intrattenere rapporti con le dipendenti dell'Ordine, per quel che attiene all'invio dei documenti amministrativi e contabili aggiornati. La Commercialista ha riferito che, per tale ragione, non ha ancora potuto predisporre il bilancio consuntivo e preventivo e di non essere a conoscenza del contributo che la Cassa Forense ha

erogato all'Ordine degli Avvocati nel mese di gennaio 2021 (per l'emergenza Covid), come dichiaratole dal Commissario Straordinario Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli.

Riferisce di avere preso contatti anche con il revisore dei conti Avv. Vittorio Guidetti.

Il Tesoriere comunica che il termine per l'approvazione dei bilanci da parte dell'Assemblea degli Iscritti, relativi all'esercizio finanziario 2020/2021, sarebbe scaduto il 30 aprile 2021 (ex art. 29 comma 2° legge n. 247/2012), senza che il Commissario Straordinario abbia provveduto a convocare l'assemblea.

Riferisce che con delibera n. 389 del 16 aprile 2021, il CNF ha tuttavia comunicato agli Ordini Territoriali che hanno facoltà di differire tale termine fino al 31 luglio 2021, previa delibera da adottare in tal senso da parte del Consiglio.

Il Tesoriere chiede al Consiglio di deliberare in merito al differimento, al 31 luglio 2021, del termine per l'approvazione del bilancio e ciò non solo in ragione dei divieti di assembramento dovuti dell'emergenza sanitaria non ancora definitivamente cessata, ma soprattutto in conseguenza della recente nomina del nuovo Consiglio e della necessità di valutare, insieme ai consulenti già incaricati dal precedente Consiglio, le bozze di bilancio consuntivo 2020 e preventivo 2021, per poi riferirne in assemblea.

A tale proposito il Consiglio, all'unanimità, delibera di differire il termine per l'approvazione del Bilancio consuntivo 2020 e preventivo 2021 al 31 luglio 2021.

Il Consigliere Tesoriere riferisce poi che occorre provvedere al pagamento degli onorari dovuti all'Avv. Paolo Mega, per l'incarico espletato di Responsabile della

Protezione dei Dati.

L'importo da pagare, relativo alla seconda rata per l'anno 2020-2021 è di euro 1.500,00 più accessori, come da contratto tutt'ora vigente e tacitamente rinnovato.

Il Consiglio, all'unanimità, autorizza il Tesoriere ad effettuare il pagamento.

A questo punto prende la parola il Presidente, il quale informa che la situazione patrimoniale dell'Ordine dovrà essere attentamente valutata alla luce degli impegni finanziari che l'Ordine ha assunto con la costituzione della Fondazione dell'Avvocatura Reggiana.

La Fondazione è stata costituita l'11 giugno 2019 dal precedente Presidente dell'Ordine Avv. Celestina Tinelli, in virtù di delibera adottata dal precedente Consiglio in data 20 maggio 2019.

La Fondazione ha per statuto lo scopo di curare l'aggiornamento e la formazione degli avvocati e la formazione di giovani laureati in giurisprudenza che intendano intraprendere la professione forense, oltre che promuovere direttamente attività finalizzate a rendere più funzionale l'attività degli operatori nel campo forense.

Il Presidente dà lettura dello statuto della Fondazione nella parte che riguarda lo scopo della stessa.

L'Ordine degli Avvocati ha erogato alla Fondazione, all'atto della sua costituzione, l'importo di 70.000,00 Euro da destinare a fondo indisponibile.

Attualmente l'unico socio della Fondazione, che è ente di diritto privato, è l'Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia.

Il Presidente riferisce di aver preso visione di due convenzioni stipulate dall'Ordine degli Avvocati, sulla scorta di delibere del precedente Consiglio, con la Fondazione dell'Avvocatura Reggiana per la gestione dell'Organismo di

Mediazione e dell'Organismo per la Composizione della Crisi da Sovraindebitamento.

Il Presidente ricorda che l'ODM e l'OCC sono promanazioni dell'Ordine degli Avvocati.

Il Presidente dà lettura dello statuto dell'ODM e dell'OCC ed invita i consiglieri a prendere attenta visione.

In virtù delle convenzioni stipulate, l'Ordine degli Avvocati ha destinato alla Fondazione dell'Avvocatura Reggiana i proventi dell'attività dell'organismo di Mediazione e dell'OCC..

La Fondazione ha così potuto assumere alle proprie dipendenze due dipendenti, Alfano Pasqualina e Negri Loretta che già prestavano la loro attività a favore dell'Ordine degli Avvocati con contratto di lavoro interinale somministrato.

Il Presidente riferisce che a seguito dell'assunzione delle due dipendenti da parte della Fondazione, il precedente Consiglio ha deliberato di ridurre la pianta organica dei dipendenti dell'Ordine da tre a due unità.

Il Presidente fa notare che lo statuto della Fondazione prevede che il Presidente dell'Ordine sia Presidente di diritto della Fondazione e ciò crea una evidente situazione di conflitto di interessi che va eliminata.

Il Presidente ritiene che la situazione che si è creata con la costituzione della Fondazione dell'Avvocatura Reggiana e con la stipula delle convenzioni debba essere oggetto di attenta verifica al fine di comprendere se l'attuale assetto dei rapporti tra Fondazione e Ordine degli Avvocati non presenti criticità e ritiene necessario svolgere a tal fine attività istruttoria.

Riferisce di avere inviato missiva al Commissario Straordinario Avvocato

Giovanni Berti Arnoaldi Veli, di cui dà lettura, per chiedere il suo parere in ordine ad eventuali criticità da lui riscontrate nei i rapporti tra Fondazione ed Ordine degli Avvocati ed in merito alla loro regolarità.

Riferisce di non avere avuto ancora riscontro.

Il Presidente a questo punto conferisce delega a tre Consiglieri, gli avvocati Stefano Cosci, Giorgio Boiardi e Francesca Baldi, affinché, esaminata la situazione dei rapporti tra Fondazione ed Ordine, ne riferiscano alla prossima seduta del consiglio, per poi acquisire un parere pro veritate da un Professore di diritto amministrativo e di diritto del lavoro.

I tre consiglieri delegati si occuperanno di predisporre la bozza del quesito da sottoporre ai due professori e di individuare anche i professori ai quali rivolgersi per il parere.

Il Consiglio prende atto, condivide le preoccupazioni espresse dal Presidente ed approva all'unanimità la delega conferita.

2) ESAME DI EVENTUALI PROPOSTE DI MODIFICA AL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE E DELLE COMMISSIONI.

Il Presidente chiede, in via preliminare, prima di procedere alla costituzione delle Commissioni, se sia opportuno effettuare modifiche al Regolamento di Organizzazione dei Lavori del Consiglio, di cui tutti i consiglieri presenti hanno preso visione.

Su richiesta del Tesoriere Avv. Francesca Baldi, il Consiglio approva all'unanimità la modifica del Regolamento all'art.3 ultimo comma, nella parte in cui è previsto che il Revisore dei Conti sia eletto dal Consiglio, anziché nominato del Presidente

del Tribunale, conformemente a quanto previsto dall'art. 31 della Legge 247/2012.

Non vi sono altre proposte di modifica.

A questo punto il Consiglio, all'unanimità, delibera di apportare al regolamento la modifica proposta del consigliere tesoriere.

Il Segretario provvederà ai conseguenti adempimenti ed a dare pubblicità al testo del regolamento siccome modificato.

3) FORMAZIONE DEGLI UFFICI DI PRESIDENZA, SEGRETERIA E TESORERIA

Il Presidente riferisce al consiglio che è necessario comporre gli uffici di Presidenza, Segreteria e Tesoreria, sulla base di quanto previsto dalle norme del regolamento.

Quanto alla composizione dell'**UFFICIO DI PRESIDENZA**, il Consiglio, all'unanimità, delibera che debba essere composto conformemente a quanto previsto dal vigente regolamento.

In ragione di ciò, ne sono componenti:

IL PRESIDENTE AVV. ENRICO DELLA CAPANNA.

IL VICE PRESIDENTE AVV. MATTEO MARCHESINI.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO AVV. MARTA VERONA.

IL CONSIGLIERE TESORIERE AVV. FRANCESCA BALDI.

Quanto all'**UFFICIO DI SEGRETERIA** il Consiglio, dopo breve discussione, delibera all'unanimità che ne facciano parte:

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO AVV. MARTA VERONA.

IL CONSIGLIERE AVV. FRANCA PORTA.

IL CONSIGLIERE AVV. MAURA SIMONAZZI.

IL CONSIGLIERE PAOLO NELLO GRAMOLI.

Quanto all'UFFICIO DI TESORERIA, dopo breve discussione, il Consiglio delibera che ne facciano parte:

IL CONSIGLIERE TESORIERE AVV. FRANCESCA BALDI.

IL CONSIGLIERE AVV. STEFANO COSCI.

IL CONSIGLIERE AVV. HELMUT BARTOLINI.

IL CONSIGLIERE AVV. FLORIANO NIZZI.

A questo punto, alle ore 16.27, giunge in Consiglio anche l'Avv. Francesca Preite, già dichiarata assente giustificata.

Il Consiglio ritiene che non vi sia altro da deliberare in ordine alla formazione degli uffici

4) FORMAZIONE DELLE COMMISSIONI

Il Presidente riferisce che è necessario procedere alla formazione delle commissioni attraverso le quali verranno svolte le funzioni istituzionali dell'Ordine degli Avvocati.

Le commissioni sono quelle previste dal vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio dell'Ordine e delle Commissioni, già oggetto di verifica nei precedenti punti all'ordine del giorno.

1) COMMISSIONE ALBI ELENCHI PRATICA FORENSE E TIROCINIO PROFESSIONALE:

Il Consiglio, all'unanimità, delibera la costituzione della "Commissione Albi ed Elenchi Pratica Forense e Tirocinio Professionale" nella quale entrano a far parte:

AVV. MARTA VERONA CHE NE VIENE NOMINATO REFERENTE.

L'AVV. GIOVANNI TARQUINI.

L'AVV. PAOLO NELLO GRAMOLI.

L'AVV. HELMUT BARTOLINI.

L'AVV. MATTEO MARCHESINI.

L'AVV. FRANCESCA CORSI.

**2) COMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO CHE
VIENE ACCORPATA ALLA COMMISSIONE DIFESA D'UFFICIO.**

Il Consiglio delibera, all'unanimità, la costituzione della Commissione Patrocinio a spese dello Stato e Difesa d'ufficio", nella quale entrano a far parte:

L'AVV. HELMUT BARTOLINI CHE VIENE NOMINATO REFERENTE.

L'AVV. GIOVANNI TARQUINI.

L'AVV. FRANCESCA CORSI.

L'AVV. FRANCA PORTA.

L'AVV. FRANCESCA PREITE.

L'AVV. PAOLO NELLO GRAMOLI.

L'AVV. FLORIANO NIZZI.

L'AVV. ERNESTO D'ANDREA.

**3) COMMISSIONE LIQUIDAZIONE COMPENSI E TENTATIVI DI
CONCILIAZIONE.**

Il Consiglio delibera, all'unanimità, la costituzione della Commissione Liquidazione Compensi e Tentativi di Conciliazione nella quale entrano a far parte:

L'AVV. STEFANO COSCI CHE VIENE NOMINATO REFERENTE.

L'AVV. FRANCESCA PREITE.

L'AVV. FRANCESCA CORSI.

L'AVV. MATTEO MARCHESINI.

L'AVV. HALMUT BARTOLINI.

L'AVV. GIOVANNI TARQUINI.

**4) COMMISSIONE COMUNICAZIONE NOTIZIARIO FORENSE
AFFARI E RELAZIONI ESTERNE ED INTERNAZIONALI.**

Il Consiglio delibera, all'unanimità, di costituire la Commissione Comunicazione Notiziario Forense Affari e Relazioni Interne ed Internazionali, nella quale entrano a far parte:

L'AVV. MAURA SIMONAZZI, CHE VIENE NOMINATA REFERENTE.

L'AVV. STEFANO COSCI.

L'AVV. FRANCESCA CORSI.

L'AVV. GIUSEPPE SILIPO.

L'AVV. ELISA BADODI.

L'AVV. PINA DI CREDICO.

L'AVV. FRANCESCO DI TANO.

**5) COMMISSIONE PARERI, UFFICIO STUDI E STORIA
DELL'AVVOCATURA.**

Il Consiglio delibera, all'unanimità,

Viene deliberata, all'unanimità, di costituire la Commissione Pareri ed Ufficio Studi dell'Avvocatura, nella quale entrano a far parte:

L'AVV. MATTEO MARCHESINI CHE VIENE NOMINATO REFERETE.

L'AVV. STEFANIA BENASSI.

L'AVV. FEDERICA MALVEZZI.

L'AVV. FEDERICO BERTANI.

**6) COMMISSIONE FORMAZIONE ED ASSEGNAZIONE CREDITI
FORMATIVI**

Il consiglio delibera, all'unanimità, di costituire la commissione Formazione Crediti ed Assegnazione Crediti Formativi" nella quale entrano a far parte:

L'AVV. GIORGIO BOIARDI, CHE VIENE NOMINATO REFERENTE.

L'AVV. GIOVANNI TARQUINI.

L'AVV. HELMUT BARTOLINI.

L'AVV. STEFANO COSCI.

L'AVV. ERNESTO D'ANDREA.

L'AVV. FRANCESCA CORSI.

L'AVV. FRANCESCA PREITE.

7) COMMISSIONE INFORMATICA.

Il Consiglio delibera, all'unanimità, di costituire la Commissione informatica, della quale entrano a far parte:

**L'AVV. PAOLO NELLO GRAMOLI, CHE VIENE NOMINATO
REFERENTE.**

L'AVV. FRANCESCA BALDI.

L'AVV. REBECCA PERVILLI.

L'AVV. ELISA BADODI.

L'AVV. MATTEO MARCHESINI.

8) COMMISSIONE SPORTELLO DEL CITTADINO.

Il Consiglio delibera, all'unanimità, di costituire la commissione Sportello del Cittadino" nella quale entrano a far parte:

L'AVV. PAOLO NELLO GRAMOLI, CHE VIENE NOMINATO

REFERENTE.

L'AVV. FLORIANO NIZZI.

L'AVV. ANTONELLA GIGLIOLI.

L'AVV. ELENA MARTELLI.

L'AVV. SIMONE BAZZOLI.

**9) COMMISSIONE ORDINAMENTO GIUDIZIARIO E RAPPORTI
CON GLI UFFICI GIUDIZIARI.**

Il Consiglio, all'unanimità, delibera di costituire la Commissione Ordinamento Giudiziario e Rapporti con gli Uffici Giudiziari, nella quale entrano a far parte:

L'AVV. ERNESTO D'ANDREA, CHE VIENE NOMINATO REFERENTE.

L'AVV. GIOVANNI TARQUINI.

L'AVV. HALMUT BARTOLINI.

L'AVV. STEFANO COSCI.

L'AVV. FRANCA PORTA.

L'AVV. RAFFAELLA PELLINI.

L'AVV. MARIO PAETRAGLIA.

L'AVV. SIMONE SERVILLO.

10) COMMISSIONE STATISTITICA

Il Consiglio delibera, all'unanimità, di costituire la Commissione Statistica nella quale entrano a far parte:

L'AVV. FRANCESCA BALDI, CHE VIENE NOMINATA REFERENTE.

L'AVV. STEFANO COSCI.

11) COMMISSIONE PER L'UTILIZZO DEI FONDI EUROPEI.

Il Consiglio delibera, all'unanimità, di costituire la commissione per l'utilizzo dei

Fondi Europei nella quale entrano a far parte:

L'AVV. FRANCESCA BALDI, CHE VIENE NOMINATA REFERENTE.

L'AVV. FRANCESCA PREITE.

L'AVV. MARCELLO FORNACIARI.

L'AVV. PINA DI CREDICO.

**12) COMMISSIONE PER LA VIGILANZA DEL RISPETTO DELLA
DEONTOLOGIA.**

Il Consiglio delibera, all'unanimità, di costituire la Commissione per la Vigilanza del rispetto della Deontologia nella quale entrano a far parte:

L'AVV. GIOVANNI TARQUINI, CHE VIENE NOMINATO REFERENTE.

L'AVV. FRANCA PORTA.

L'AVV. FRANCESCA CORSI.

L'AVV. MATTEO MARCHESINI.

13) OSSERVATORIO DELL'EQUO COMPENSO.

Il Consiglio delibera, all'unanimità, di costituire l'Osservatorio dell'Equo compenso nel quale entrano a far parte:

L'AVV. FRANCESCA PREITE, CHE VIENE NOMINATA REFERENTE.

L'AVV. FLORIANO NIZZI.

L'AVV. MARCO DALLARI.

14) COMMISSIONE DIRITTO DI FAMIGLIA

Il Consiglio delibera, all'unanimità, di costituire la Commissione Diritto di Famiglia nella quale entrano a far parte:

L'AVV. FRANCA PORTA, CHE VIENE NOMINATA REFERENTE.

L'AVV. ANDREA DAVOLI.

L'AVV. FRANCESCA CILLONI.

L'AVV. ANTONELLA BORGHI.

L'AVV. FRANCESCA SALAMI.

15) COMMISSIONE GIUSTIZIA PREDITTIVA E RIPARATIVA

Il Consiglio delibera, all'unanimità, di costituire la Commissione Giustizia Predittiva e Giustizia Riparativa nella quale entrano a far parte:

L'AVV. MATTEO MARCHESINI CHE VIENE NOMINATO REFERENTE.

L'AVV. FRANCESCA PREITE.

L'AVV. GIULIO SICA.

L'AVV. FRANCESCO TEGGI.

16) COMMISSIONE MONITORAGGIO INCARICHI DEL TRIBUNALE

Il Consiglio delibera, all'unanimità, di costituire la Commissione Monitoraggio Incarichi del Tribunale nella quale entrano a far parte:

L'AVV. STEFANO COSCI, CHE VIENE NOMINATO REFERENTE.

L'AVV. MAURA SIMONAZZI.

L'AVV. GIOVANNI TARQUINI.

L'AVV. HELMUT BARTOLINI.

L'AVV. CHIARA COSTETTI.

17) COMMISSIONE ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA.

Il Consiglio delibera, all'unanimità, di costituire la Commissione Anticorruzione e Trasparenza" nella quale entrano a far parte:

L'AVV. GIOVANNI TARQUINI CHE VIENE NOMINATO REFERENTE.

L'AVV. FRANCESCA PREITE.

L'AVV. MATTEO MARCHESINI.

L'AVV. ANDREA DAVOLI.

L'AVV. LUCA MISTRORIGO.

L'AVV. CARMELO TEDESCO.

L'AVV. ELISA CODELUPPI.

Il Presidente incarica i referenti delle commissioni di avvisare della loro nomina, i membri delle commissioni che sono esterni al Consiglio.

5) DIMISSIONI DELL'AVV. DANIELE SILINGARDI DAGLI INCARICHI DI RPCT, DI COMPONENTE DEL COMITATO PARI OPPORTUNITA', DI COMPONENTE DEL DIRETTIVO DELLA CAMERA ARBITRALE FORENSE, DI COMPONENTE DELLA COMMISSIONE INTERDISCIPLINARE SULL'ECONOMIA CIRCOLARE, PROVVEDIMENTI RELATIVI.

Dopo breve relazione del Presidente, il Consiglio delibera, all'unanimità, di prendere atto delle dimissioni dell'Avv. Daniele Silingardi dagli incarichi di RPCT, di componente del Comitato Pari Opportunità, di componente del Direttivo della Camera Arbitrale Forense e di componente della Commissione Interdisciplinare sull'economia circolare.

Quanto all'incarico di RPCT, il Consiglio **delibera, all'unanimità, di nominare l'Avv. Matteo Marchesini Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell'Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia.**

L'avv. Matteo Marchesini si occuperà di dare comunicazione della propria nomina agli organi competenti, nel rispetto della normativa vigente.

6) ELEZIONE DEL COMPONENTE DIMISSIONARIO DEL COMITATO

PARI OPPORTUNITA'.

Il Presidente dà lettura della missiva del Consiglio Nazionale Forense, nella quale si specifica che il Comitato Pari Opportunità rimane in carica quattro anni, indipendentemente dalla eventuale decadenza del Consiglio o dalla cessazione del mandato consiliare.

Si rende quindi opportuno integrare il Comitato a seguito delle dimissioni del componente Avv. Daniele Silingardi.

Il Consiglio, **all'unanimità, designa quale componente del Comitato per le Pari Opportunità, il Consigliere Avv. Floriano Nizzi.**

7) NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA FONDAZIONE DELL'AVVOCATURA REGGIANA.

Il Presidente riferisce che è propria intenzione proporre la modifica dello statuto della Fondazione dell'Avvocatura Reggiana, al fine di superare ed evitare quelle situazioni di conflitto di interessi alle quali ha in precedenza fatto riferimento.

Il Consiglio prende atto e delibera, all'unanimità, di rimandare ogni decisione in merito alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione dell'Avvocatura Reggiana a successiva seduta, una volta acquisiti i pareri in merito ai quali ha già deliberato.

Verrà quindi in seguito valutata anche l'opportunità che il Presidente dell'Ordine degli Avvocati non sia di diritto Presidente della Fondazione e che si modifichi lo statuto della Fondazioni in modo da evitare potenziali conflitti di interesse.

8) NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DELL'ORGANISMO DI MEDIAZIONE E DEL COORDINATORE

Preliminarmente l'Avv. Paolo Nello Gramoli dichiara di astenersi sul punto, trovandosi in condizioni di incompatibilità.

Il Consiglio accoglie la dichiarazione di astensione.

Il Presidente, quale Presidente di diritto dell'Organismo di Mediazione, conformemente a quanto previsto dall' art. 4 comma 1 dello Statuto, intende delegare la propria funzione a Consigliere esperto in diritto civile, perché presieda l'Organismo di Mediazione e rappresenti il Presidente nei rapporti con i terzi.

A tale fine delega l'Avv. Giorgio Boiardi.

Il Consiglio, dopo breve discussione, all'unanimità, nomina quali

COMPONENTI DEL CONSIGLIO DELL'ORGANISMO DI MEDIAZIONE:

L'AVV. MARTA VERONA, SEGRETARIO DELL'ORDINE.

L'AVV. FRANCESCA BALDI, TESORIERE DELL'ORDINE.

L'AVV. FRANCESCA CILLONI.

L'AVV. SIMONE SERVILLO.

Il Consiglio, sempre all'unanimità, nomina quale **COORDINATORE DELL'ORGANISMO DI MEDIAZIONE** l'**AVV. SIMONE SERVILLO.**

9) NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA CAMERA ARBITRALE.

Il Presidente, quale Presidente di diritto della Camera Arbitrale, conformemente a quanto previsto dall'art 4 comma 1 dello Statuto, intende delegare la propria funzione a Consigliere esperto in diritto civile perché presieda la Camera Arbitrale e rappresenti il Presidente nel rapporto con i terzi.

A tale fine delega l'Avv. Giorgio Boiardi;

Il Consiglio, dopo breve discussione, all'unanimità, nomina quali

COMPONENTI DEL DIRETTIVO DELLA CAMERA ARBITRALE:

L'AVV. MARTA VERONA, SEGRETARIO DELL'ORDINE.

L'AVV. FRANCESCA BALDI, TESORIERE DELL'ORDINE.

L'AVV. STEFANO COSCI.

L'AVV. FRANCA PORTA.

L'AVV. STEFANIA BENASSI.

L'AVV. FRANCESCO TAZZARI.

**10) VALUTAZIONI IN MERITO ALLA REVISIONE DEGLI ISCRITTI
NELL'ELENCO AI FINI DELLA ORGANIZZAZIONE E DEL
FUNZIONAMENTO DELLO SPORTELLO DEL CITTADINO**

Il Consiglio, all'unanimità, prende atto che la Commissione "Sportello del Cittadino" provvederà a svolgere gli incombeni previsti dalla legge e dal regolamento. Il referente ne riferirà in una delle prossime sedute consiliari.

**11) DETERMINAZIONI IN MERITO ALL'ORGANISMO PER LA
COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO**

Il Consiglio, all'unanimità, prende atto che a mente dell'art. 4 del regolamento, il referente dell'OCC ed il Consiglio Direttivo dell'OCC durano in carica quattro anni e che non è prevista la cessazione del loro incarico con la decadenza o la cessazione cadenza del Consiglio dell'Ordine.

Il Consiglio dell'Ordine, all'unanimità, **conferma, pertanto, che il Referente dell'OCC è l'AVV. MAURA SIMONAZZI, il Segretario l'AVV. RAFFAELLA PELLINI, mentre restano componenti del Consiglio Direttivo GLI AVVOCATI RAFFAELE COLUCCIO, COSTANZA CIARMATORI,**

CARLO FICARELLI, FRANCESCA PREITE E FILIPPO RASILE.

Il referente provvederà a nominare l'unità di personale della segreteria addetta all'Organismo, come previsto dall'art 5 dello Statuto.

12) DIMISSIONI DELL'AVV. DANIELE TURCO E DETERMINAZIONI IN MERITO ALLA SUA SOSTITUZIONE AL CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA.

In merito alle dimissioni dell'Avv. Daniele Turco, il Consigliere Segretario Avv. Marta Verona si occuperà degli incombeni relativi alla sostituzione del Consigliere designato dal Consiglio dell'Ordine di Reggio Emilia.

14) ESAME DELLA SITUAZIONE RELATIVA ALLA EROGAZIONE DA PARTE DI CASSA FORENSE DI CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FAVORE DEGLI ORDINI SITI IN PROVINCE MAGGIORMENTE COLPITE DALLA PANDEMIA COVID 19.

Il Presidente delega ed incarica il Tesoriere Avv. Francesca Baldi, l'Avv. Maura Simonazzi e l'Avv. Helmut Bartolini a ricostruire tutta la vicenda riguardante l'erogazione da parte di Cassa Forense di contributi straordinari di cui all'ordine del giorno.

Incarica e delega gli stessi a valutare il contenuto delle due e-mail pervenute da Cassa Forense, sempre relativa all'erogazione di contributi, affinché svolgano anche gli incombeni necessari al fine di ottenerne il pagamento, anche di concerto con la Commissione Formazione.

15) ESAME DELLA QUESTIONE GIA' TRATTATA NELLA PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO DEL 21 MAGGIO SCORSO CIRCA LA NOTA DEL MINISTERO DELLE FINANZE IN MERITO ALLA

COMUNICAZIONE DI SOCIETA', ENTI E SOGGETTI GIURIDICI PARTECIPATI DALL'ORDINE DEGLI AVVOCATI

L'Avv. Francesca Baldi riferisce in ordine all'esito della ricerca svolta di concerto con l'Avv. Giorgio Boiardi e deposita parere reso dall'Avv. Elena Guiducci, esperta in materia (all.1).

L'Avv. Boiardi riferisce che quanto contenuto nel parere espresso dall'Avv. Elena Guiducci trova conferma nella recente Sentenza delle Sezioni Riunite di Controllo della Corte dei Conti.

Il Tesoriere Avv. Baldi riferisce di avere quindi svolto gli incumbenti in scadenza al 28 maggio 2021 e di avere provveduto alla comunicazione cui l'Ordine degli Avvocati è tenuto.

16) VARIE ED EVENTUALI

Il Consiglio prende atto della comunicazione inviata dall'Avv. Raffaele Coluccio in data 31 maggio 2021, al Presidente ed al Segretario (la stessa viene allegata al verbale (all.2).

Il Presidente invita i Consiglieri a prenderne visione affinché se ne possa discutere alla prossima seduta del Consiglio, allorquando verranno assunte le determinazioni in merito.

Il Presidente dà lettura della comunicazione in data 28 maggio 2020 del Consiglio Giudiziario di Reggio Emilia.

Delega il Consigliere Avv. Franca Porta ad assumere informazioni in merito, in forma ovviamente riservata.

Il Presidente riferisce in ordine alla nota depositata in data 26 maggio 2021 dal dimissionario responsabile per la prevenzione corruzione e trasparenza, alla quale

è stato allegato parere del Garante per la Protezione dei dati personali in data 21 maggio 2021 (all.3).

La questione riguarda la possibilità o meno di rendere pubblici i verbali della seduta del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del 21 dicembre 2020, a seguito della quale, il 23 dicembre 2020, sette consiglieri rassegnarono le proprie dimissioni.

La questione è di notevole interesse in quanto da più parti dell'avvocatura reggiana sono pervenute sollecitazioni affinché i verbali suddetti vengano integralmente pubblicati ed in ogni caso siano desecretati.

Il Presidente incarica il Vicepresidente Avv. Matteo Marchesini, Responsabile della Prevenzione Corruzione e Trasparenza e il Consigliere Giovanni Tarquini, Referente della Commissione Anticorruzione e Trasparenza di valutare, anche avvalendosi del parere di esperti di loro fiducia, se sussista un divieto assoluto di pubblicazione integrale dei verbali suddetti, se il divieto sia relativo, se copra interamente il contenuto dei verbali o se riguardi solo parte di esso.

Il Presidente sollecita un'attenta verifica circa la possibilità o meno di pubblicare i verbali, auspica che la pubblicazione sia possibile e ritiene che in ogni caso si debba dare comunicazione a tutti gli iscritti non solo della decisione finale ma anche di tutto l'iter procedimentale che condurrà all'assunzione della decisione finale.

Il Consiglio si riconvoca il giorno 7 giugno 2021 alle ore 15.00.

Null'altro essendovi da deliberare, la riunione si conclude alle ore 20.15.

Il Consiglio dispone, all'unanimità, che il presente verbale sia trasmesso a tutti gli iscritti.

IL PRESIDENTE

Avv. Enrico Della Capanna

IL SEGRETARIO

Avv. Marta Verona



Studio Legale Guiducci

Reggio Emilia, 31/05/2021

Spett.le

STUDIO BALDI & PARTNERS

Avv. Francesca Baldi

Via Gutenberg, 3

42124 REGGIO EMILIA

Oggetto: obblighi di pubblicazione e trasparenza

In riscontro al quesito posto, vista la documentazione trasmessa, sono a precisare quanto segue.

L'Ordine degli Avvocati, attesa la sua natura di ente pubblico non economico locale a base associativa, è Pubblica Amministrazione e, come tale, soggiace agli obblighi imposti dalle varie normative di rilievo pubblicistico, tra cui – se del caso – anche il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica di cui al D.Lgs. 175/2016 (TUSP).

Per tale motivo, il MEF ha trasmesso la comunicazione del 3 marzo u.s., a mezzo della quale chiede di fornire i dati e la documentazione relativa alla costituzione delle società partecipate e/o controllate. Tuttavia, la Fondazione dell'Avvocatura Reggiana è stata costituita, a mezzo dell'atto notarile del 11.06.2019, approvata dalla Prefettura di Reggio Emilia in data 27.12.2019, nella forma di fondazione ai sensi del codice civile e non, quindi di società. Tale elemento relativo alla natura giuridica dell'Ente costituito è dirimente ai fini dell'applicazione all'Ordine degli obblighi imposti dal TUSP sia in sede costituente (tra gli altri, obbligo di motivazione analitica e trasmissione della delibera a Corte dei Conti e MEF – art. 5) sia in sede di mantenimento delle partecipazioni (tra gli altri, obbligo di razionalizzazione – art. 20).

L'art. 1 del TUSP, ad ogni buon conto, circoscrive il perimetro di applicabilità delle norme contenute nel Testo Unico, prevedendo che le stesse si applicano esclusivamente nei riguardi delle società partecipate dalle PPAA: *“Le disposizioni del presente decreto hanno a oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta”*. La natura giuridica di ente in forma societaria è quindi dirimente ai fini della soggezione agli obblighi imposti.



Studio Legale Guiducci

Nel caso di specie, il COA ha costituito un ente nella forma della fondazione e, pertanto, la partecipazione alla Fondazione risulta esclusa dall'ambito di applicazione del TUSP, come altresì chiarito dal comma quarto del medesimo art. 1: *“Restano ferme: [...] b) le disposizioni di legge riguardanti la partecipazione di amministrazioni pubbliche a enti associativi diversi dalle società e a fondazioni”*.

Ciò chiarito, segnalo, che l'Ordine, pur non detenendo partecipazioni, è comunque soggetto a talune previsioni ugualmente contenute nel TUSP e, in particolare, è soggetto a quanto previsto dal primo comma, secondo periodo dell'art. 20, a mente del quale: *“[...] Le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15”*. Il COA, quindi, ferma l'esclusione dell'applicazione del TUSP per la costituzione ed il mantenimento della partecipazione nella Fondazione, è comunque tenuto comunicare alla Corte dei Conti – sez. controllo per l'Emilia-Romagna e alla Struttura per il monitoraggio delle partecipazioni istituita presso il MEF l'assenza di partecipazioni, eventualmente preceduta da apposita deliberazione in merito.

Il TUSP, al medesimo articolo 20, primo comma, secondo periodo, dispone di far salvo l'obbligo imposto dall'art. 17 del DL n. 90/2014, a mente del quale: *“A decorrere dal 1° gennaio 2015, il Ministero dell'economia e delle finanze acquisisce le informazioni relative alle partecipazioni in società ed enti di diritto pubblico e di diritto privato detenute direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, e da quelle di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. L'acquisizione delle predette informazioni può avvenire attraverso banche dati esistenti ovvero con la richiesta di invio da parte delle citate amministrazioni pubbliche ovvero da parte delle società da esse partecipate. Tali informazioni sono rese disponibili alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono indicate le informazioni che le amministrazioni sono tenute a comunicare e definite le modalità tecniche di attuazione del presente comma. L'elenco delle amministrazioni adempienti e di quelle non adempienti all'obbligo di comunicazione è pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze e su quello del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri”*.

Trattasi dell'obbligo di “censimento” delle partecipazioni delle PPAA in enti di qualsiasi natura giuridica; l'Ordine, in quanto PA, è tenuta a trasmettere le informazioni richieste dal MEF relative alla Fondazione, con la precisazione che, a differenza dall'obbligo imposto dal TUSP, l'art. 17 da ultimo citato prevede che le informazioni siano semplicemente comunicate, senza quindi la necessità di eventuali deliberazioni.



Studio Legale Guiducci

Si rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti

Avv. Elena Guiducci

Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia <info@ordineforense.re.it>

31/5/2021 09:02

I: Referente COA

A info@dellacapannaenrico.it • martaverona@libero.it

Segreteria Ordine Avvocati di Reggio Emilia

Palazzo di Giustizia

Via Paterlini, 1

REGGIO EMILIA

<http://www.ordineforense.re.it/>

<http://facebook.com/ordineavvocatireggioemilia/>

Avvertenze e Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016.

Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica e/o files allegati, sono da considerarsi strettamente riservati. Il loro utilizzo è consentito esclusivamente al destinatario del messaggio o a persone dallo stesso autorizzate per le finalità indicate. Vi informiamo inoltre che questo messaggio è di carattere non personale, pertanto, sia lo stesso, che le eventuali risposte, potranno essere lette anche da altro personale all'interno dell'organizzazione aziendale mittente. Qualora riceveste questo messaggio senza esserne il destinatario Vi preghiamo cortesemente di darcene notizia via e-mail e di procedere alla distruzione del messaggio stesso, cancellandolo dal Vostro sistema. Gli interessati possono esercitare in qualunque momento il diritto di accesso, cancellazione, comunicazione, aggiornamento, rettificazione, opposizione al trattamento, integrazione, limitazione, portabilità e il diritto di porre reclamo all'autorità pubblica. **Qualora desideraste ottenere copia dell'Informativa completa siete pregati di richiederla in risposta a questo messaggio.**

Da: Avv. Raffaele Coluccio <RaffaeleColuccio@avvonline.com>

Inviato: domenica 30 maggio 2021 21:52

A: Avv. Alessandro Righi <AlessandroRighi@avvonline.com>; Avv. Cesare Grappi - Studio SLA (avv.cesaregrappi@studiosla.net) <avv.cesaregrappi@studiosla.net>; Baiano Antonio <antoniobaiano@virgilio.it>; Barile Marco <ibarileravaglia@outlook.it>; Bazzoli Simone <simone.bazzoli@studiobucchi.com>; Canali Katia <avvocato.katiacanali@gmail.com>; Carlucci Paola (avv.paolacarlucci@studiolegalecarlucci.it) <avv.paolacarlucci@studiolegalecarlucci.it>; Cataliotti Cristina (cristina.cataliotti@alice.it) <cristina.cataliotti@alice.it>; Celestina Tinelli (c.tinelli@studiolegaletinelli.it) <c.tinelli@studiolegaletinelli.it>; Cerioli Emanuela <cerioli.stmartinelli@gmail.com>; Costanza Ciarmatori <cciarmatori@gmail.com>; Danilo Salvaggio <GiuseppeDanilo.Salvaggio@ausl.re.it>; Elisa Fava (elisafava@studiolegalefbf.it) <elisafava@studiolegalefbf.it>; Federica Perna <avv.federica.perna@alice.it>; Felisetti Simona (studio.felisetti@virgilio.it) <studio.felisetti@virgilio.it>; Ferretti Silvia <silvia.ferretti@yahoo.it>; Francesca Mazza <francesca@studiolegalemazza.com>; Franco Mazza <segreteria@studiolegalemazza.com>; Gabriele Catalini (gabriele.catalini@studio.le.it) <gabriele.catalini@studio.le.it>; Gianluigi Morlini <Gianluigi.Morlini@giustizia.it>; Gianni Zambelli <avv.zambelli@studiolegalezambelli.com>; Giorgia Bernardis <giorgia.bernardis@gmail.com>; Giulia Galloni <giuliagalloni@virgilio.it>; Giuseppe Chierici (giuseppe.chierici@studiolegalechierici.it) <giuseppe.chierici@studiolegalechierici.it>; Guidetti Annamaria <a.guidetti@agmg.it>; Intagliata Domenico <d.intagliata@studiolegaleintagliata.it>; Intagliata Mauro (m.intagliata@studiolegaleintagliata.it) <m.intagliata@studiolegaleintagliata.it>; Letizia Davoli <ld@letziadavoli.it>; Loredana Bigi (loredana.bigi@lblegal.it) <loredana.bigi@lblegal.it>; Losi Pietro (losistudio@gmail.com) <losistudio@gmail.com>; Luisa Poppi <Luisa.Poppi@giustizia.it>; Marcello Fornaciari

(marcello@avvfornaciari.it) <marcello@avvfornaciari.it>; Maria Luisa Marceddu <avv.marialuigia@gmail.com>; Marta Verona <martaverona@libero.it>; Marzia Pittone <avv.marziapittone@gmail.com>; Matteo Gaccioli <m.gaccioli@agmg.it>; Maura Simonazzi <maura.simonazzi@studiosimonazzi.eu>; Monica Ranellucci <monica.ranellucci@gmail.com>; Napoli Marco <marconapoli@studiosns.it>; Ordine Forense Reggio Emilia <info@ordineforense.re.it>; Prati Alberto <alberto.prati@nerilaw.it>; Raffaella Pellini (raffaellapellini@libero.it) <raffaellapellini@libero.it>; Rebecca Pervilli <rebeccapervilli@gmail.com>; Spallanzani Stefano (stef.spallanzani@gmail.com) <stef.spallanzani@gmail.com>; Tagliati Sabrina <sabrinatagliati@tclex.it>; Taglini Gianni <taglinigianni@yahoo.it>; Tiziana Ficarelli <info@studioficarelli.it>; Trosa Sergio (sergio.trosa@fastwebnet.it) <sergio.trosa@fastwebnet.it>

Oggetto: Referente COA

Salve a tutti.

Devo richiedere nuovamente la vostra attenzione per sottoporvi la questione del Referente COA del nostro Osservatorio.

Come sapete, l'attività dell'Osservatorio è libera e volontaria, per cui non vi sono vincoli giuridici.

Due, quindi, sono le possibilità: che il Referente COA venga indicato dal Consiglio e segua costantemente i lavori; che il Referente venga scelto dai componenti dell'Osservatorio e, acquisito il necessario gradimento del Consiglio, operi di concerto con quest'ultimo.

In fase di costituzione e di prima attività dell'Osservatorio, avevamo preferito la prima soluzione anche a garanzia della continua informazione del COA sull'attività che veniva sviluppandosi.

E voglio ringraziare Cristina Cataliotti e Marcello Fornaciari per la preziosa attività svolta quali Consiglieri-Referenti, che ci ha consentito di portare avanti con impegno e serenità le prime attività e la partecipazione all'Assemblea del 2018.

Per quanto in parte eccezionali, tuttavia, i recenti avvenimenti che hanno riguardato il COA hanno dimostrato che la contemporanea qualifica di Consigliere del Referente sottopone l'Osservatorio a vincoli che possono rivelarsi troppo stringenti.

Siamo, infatti, stati costretti per correttezza a sospendere l'attività in attesa della nomina del Commissario e poi in corrispondenza con le elezioni.

E già la pandemia ha reso particolarmente difficile l'avvio dei lavori delle Commissioni.

Inoltre, il lavoro che dovrà essere svolto nei prossimi mesi per l'avvio di tutte le Commissioni ed il collegamento con gli altri Osservatori richiederebbe un'ulteriore impegnativa attività per uno dei Consiglieri, che già sono gravati da numerosi compiti istituzionali.

Credo, quindi, che a questo punto sarebbe più opportuno che fosse l'Osservatorio a designare un Referente, che – ottenuto il gradimento del COA – si impegni ad organizzare l'attività e a tenere i rapporti con lo stesso Consiglio.

D'altro canto, abbiamo organizzato il lavoro in modo che il COA venga costantemente tenuto aggiornato sull'attività svolta, inviando tutte le e-mail – sia quelle sul canale generale che quelle delle singole Commissioni – all'indirizzo dallo stesso indicato.

Ho informato di quanto sopra il Presidente del nuovo COA ed Enrico Della Capanna è stato davvero molto gentile.

Fermo restando che dovrà sottoporre la questione al Consiglio, infatti, si è rimesso alle nostre determinazioni e mi ha indicato l'indirizzo e-mail del Segretario Avv. Marta Verona per le comunicazioni.

L'indirizzo è già stato inserito in tutti i Gruppi e Marta riceverà già la presente comunicazione.

Come vi ho sempre detto, io non vorrei assolutamente e non potrei assumere il ruolo di Referente.

Purtroppo, però, essendo il lavoro delle Commissioni in fase iniziale o non essendo ancora partito, non è stato ancora possibile approfondire fini e compiti dell'Osservatorio e disponibilità dei singoli partecipanti ad assumere i vari ruoli.

Temo, quindi, di essere ad oggi – soprattutto grazie ai consigli ed agli insegnamenti di Cristina e di Tiziana, che ben conoscono gli Osservatori – l'unico a poter riferire compiutamente al COA sulle attività da svolgere e sugli obiettivi da perseguire.

Solo per questo motivo, sono disponibile a svolgere temporaneamente il ruolo di Referente – se riterrete e se il Consiglio darà il suo gradimento – ma a queste imprescindibili condizioni: che venga formato in

breve tempo un Gruppo di persone disponibili a coadiuvarmi nel lavoro organizzativo e di progettazione da sottoporre a tutti; che nel più breve tempo possibile venga individuato altro componente che mi sollevi dall'impegno.

Vi sarò molto grato se vorrete al più presto comunicarmi il vostro pensiero e le vostre critiche con tutta la sincerità necessaria.

Vi ricordo che qui non si parla di cariche onorifiche, ma di un lavoro complesso ed impegnativo che richiederà tempo e fatica.

Purtroppo, non possiamo ancora riunirci di persona ed un incontro on line di tante persone è semplicemente ingestibile, come abbiamo constatato in questi mesi.

Vi ringrazio per la pazienza, ma questa lunga esposizione era doverosa per chiarezza.

Saluti

Raffaele Coluccio



GPDP

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

DIPARTIMENTO REALTÀ PUBBLICHE

Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia
Responsabile della prevenzione della
corruzione e della trasparenza
Avv. Daniele Silingardi
a mezzo p.e.c.:
daniele.silingardi@ordineavvocatireggioemilia.it

DRP/MV/165394

(All.: n. 1)

(Rif.: nota dell'11/5/2021)

Oggetto: trasmissione parere.

In relazione alla nota in riferimento, si trasmette l'allegato parere reso da questa Autorità ai sensi dell'art. 5, comma 7, del d. lgs. n. 33 del 14 marzo 2013.

Il Dirigente
(Francesco Modafferi)

Piazza Venezia, 11 - 00187 Roma

Tel. +39 06 696771

drp@gpdp.it

www.gpdp.it



GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, «*relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)*» (di seguito “RGPD”);

VISTO l’art. 154, comma 1, lett. g), del Codice in materia di protezione dei dati personali - d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito “Codice”);

VISTO l’art. 5, del d. lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, recante «*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*»;

VISTA la Determinazione n. 1309 del 28/12/2016 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione-ANAC, adottata d’intesa con il Garante, intitolata «*Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013*», in G.U. serie generale n. 7 del 10/1/2017 e in http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=66 (di seguito “Linee guida dell’ANAC in materia di accesso civico”);

VISTO il provvedimento del Garante n. 521 del 15/12/2016, contenente la citata «*Intesa sullo schema delle Linee guida ANAC recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico*», in www.gpdp.it, doc. web n. 5860807;

VISTA la richiesta di parere del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) dell’Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia presentata ai sensi dell’art. 5, comma 7, del d. lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 recante «*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*»;

CONSIDERATO che il predetto art. 5, comma 7, prevede che il Garante si pronunci entro il termine di dieci giorni dalla richiesta;

RITENUTO che il breve lasso di tempo per rendere il previsto parere non permette allo stato la convocazione in tempo utile del Collegio del Garante;

RITENUTO quindi che ricorrono i presupposti per l’applicazione dell’art. 5, comma 8, del Regolamento n. 1/2000 sull’organizzazione e il funzionamento dell’ufficio del Garante, nella parte in cui è previsto che «*Nei casi di particolare urgenza e di indifferibilità che non permettono la convocazione in tempo utile del Garante, il presidente può adottare i provvedimenti di competenza dell’organo, i quali cessano di avere efficacia sin dal momento*

della loro adozione se non sono ratificati dal Garante nella prima riunione utile, da convocarsi non oltre il trentesimo giorno» (in www.gpdp.it, doc. web n. 1098801);

Vista la documentazione in atti;

PREMESSO

Con la nota in atti il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) dell'Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia ha chiesto al Garante il parere previsto dall'art. 5, comma 7, del d. lgs. n. 33/2013, nell'ambito del procedimento relativo a una richiesta di riesame su un provvedimento di diniego di accesso civico.

Dall'istruttoria risulta che è stata presentata una richiesta di accesso civico – ai sensi dell'art. 5 comma 2, del d. lgs. n. 33/2013 – avente a oggetto diversi documenti, fra cui il verbale di una seduta del Consiglio dell'Ordine *«comprensivo delle pagine di trattazione del punto 2 dell'ordine del giorno ed attualmente pubblicato sul sito dell'Ordine nella sezione Amministrazione Trasparente ma coperto in tali pagine, da 3 a 10, da omissis»*.

L'amministrazione ha rifiutato l'ostensione delle parti del predetto verbale omissate nella pubblicazione, anche alla luce dell'opposizione presentata da uno dei controinteressati, ritenendo sussistere *«un pregiudizio concreto alla tutela degli interessi privati specificamente indicati dalla norma e cioè, fra gli altri, quello della “protezione dei dati personali”»*.

Il richiedente l'accesso civico ha presentato una richiesta di riesame del provvedimento di diniego al RPCT dell'Ordine (art. 5, comma 7, del d. lgs. n. 33/2013), ritenendolo non legittimo e insistendo nelle proprie richieste.

OSSERVA

Il caso sottoposto all'attenzione del Garante riguarda l'ostensione, tramite l'istituto dell'accesso civico, di una specifica parte di un verbale (pagine da 3 a 10) relativo a una seduta del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia.

La normativa di settore – fermo restando l'obbligo di seduta pubblica per l'assunzione dell'impegno solenne di cui all'art. 8 della legge n. 247 del 31/12/2012 – non prevede un regime di pubblicità delle sedute e dei relativi verbali del Consiglio dell'Ordine. Quest'ultimo, ai sensi della normativa di settore, determina *«la propria organizzazione con appositi regolamenti, nel rispetto delle disposizioni di legge»* (art. 24, comma 3, l. n. 247/2012). Risulta, in ogni caso, che per finalità di trasparenza e nell'ambito della propria autonomia decisionale (cfr. anche art. 7-bis, comma 3, d. lgs. n. 33/2013), il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia pubblica *online*, oltre all'ordine del giorno (cfr. art. 2, comma 6, del proprio *«Regolamento di organizzazione dei lavori del consiglio dell'Ordine e delle commissioni»*) anche i verbali delle sedute con le omissioni ritenute necessarie (ad esempio per tutela della riservatezza dei soggetti coinvolti).

Nella fattispecie in esame, oggetto di accesso civico sono proprio le pagine di un verbale che l'ente ha deciso di non pubblicare *online*, per motivi di riservatezza, relativo alla trattazione del punto n. 2 dell'ordine del giorno, riguardante le richieste di spiegazioni al Presidente del Consiglio dell'Ordine, da parte di alcuni iscritti, relative a un'audizione effettuata, dinnanzi a una Commissione del Consiglio superiore della magistratura (CSM), di cui i richiedenti venivano a conoscenza tramite le notizie apparse su organi di stampa.

Dagli atti risulta che la predetta audizione si sia tenuta dinnanzi a una Commissione del CSM e che – secondo quanto dichiarato dal controinteressato che si è opposto all’accesso – la questione, come risulta anche dalla *e-mail* di convocazione e specificato in via telefonica dal responsabile amministrativo del CSM, era di natura riservata.

Il regime di pubblicità dei lavori delle Commissioni è disciplinato dal Regolamento interno del CSM, che prevede, fra l’altro, come in generale «*Le sedute delle Commissioni non sono pubbliche*». Quanto all’accessibilità dei relativi atti, valgono le regole previste dall’art. 33 del medesimo regolamento.

Ciò chiarito, va anche tenuto in considerazione che, nell’estratto del verbale del Consiglio dell’Ordine degli avvocati relativo al citato punto all’ordine del giorno e oggetto di accesso civico – acquisito agli atti ai fini dell’istruttoria del Garante – è espressamente riportato che il Presidente «*dispone che la presente discussione venga secretata vista la normativa vigente in CSM che prevede, in ordine all’attività svolta dalle commissioni, il dovere di assoluta riservatezza*».

Nell’articolata opposizione all’accesso presentata dal soggetto controinteressato è, inoltre, ribadito che «*La secretazione del verbale del COA [...] era dunque d’obbligo, atto dovuto [...] tanto che [...] nessun consigliere, [...] era contrario*» e che «*il provvedimento adottato dal CSM [relativo alla questione oggetto dell’audizione non dovrebbe] ritenersi definitivo non essendo ancora decorsi i termini per l’impugnazione innanzi al TAR*». Inoltre, sussiste in capo al Presidente dell’Ordine e ai Consiglieri «*il dovere di riservatezza [...] su quanto riferito [alla Commissione del CSM e sintetizzato [nel verbale]]*».

A ciò si aggiunge quanto contenuto nella motivazione del provvedimento di rigetto dell’accesso civico, nella parte in cui – a fondamento della legittimità del rifiuto – è stato fatto presente, fra l’altro, che:

- le «*opinioni [espresse nel corso della seduta consiliare] non hanno rilevanza esterna, essendo espressione di un dibattito esclusivamente interno all’organo collegiale, finalizzato all’adozione di una eventuale delibera [...]*»;
- «*la trattazione dell’argomento posto al punto dell’ordine del giorno dell’adunanza [...], oggetto dell’istanza di accesso, non si completò, non esitando in alcuna delibera, poiché la trattazione dello stesso venne rinviata all’adunanza successiva, che poi non venne convocata a causa dello scioglimento, nel frattempo intervenuto, del Consiglio dell’Ordine, di fatto così impedendo non solo l’approvazione di quel verbale ma anche [...] l’adozione di ogni delibera conseguente*»;
- «*le dichiarazioni dei Consiglieri dell’Ordine riportate a verbale [...] come verbalizzate dal Consigliere Segretario e controfirmate dal Presidente, non hanno potuto essere verificate e confermate dagli stessi Consiglieri dichiaranti, in quanto, a seguito dell’intervenuto scioglimento del Consiglio dell’Ordine dopo la suddetta adunanza, non è seguita altra adunanza nella quale, come di consueto, il verbale dell’adunanza precedente sarebbe stato sottoposto all’adunanza per la relativa approvazione collegiale*».

Nel merito, si rileva che l’estratto del verbale oggetto di accesso civico effettivamente contiene una descrizione molto generale dell’audizione tenuta dinnanzi alla Commissione del CSM e delle domande ricevute in ordine a una nota vicenda, riportata anche su quotidiani nazionali, oggetto di successivo provvedimento dell’organo di autogoverno della magistratura ordinaria, per il quale – al momento della presentazione dell’opposizione del controinteressato – non erano ancora decorsi i termini per l’impugnazione.

La restante parte del verbale omissato contiene le opinioni espresse dai consiglieri, anche di tipo valutativo, nei confronti dell'operato del controinteressato che ha presentato opposizione all'accesso.

Alla luce di quanto descritto, si ritiene che anche se la disciplina di settore in materia di accesso civico prevede che «*Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto*», il predetto diritto è comunque riconosciuto «*nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis*» (art. 5, comma 2, d. lgs. n. 33/2013).

In tale quadro, è previsto che l'amministrazione destinataria dell'istanza debba rifiutare l'accesso civico, fra l'altro, «*se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela [della] protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia*» (art. 5-bis, comma 2, lett. a, ivi).

Come noto, per dato personale si intende «*qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»)*» e si considera «*identificabile*» «*la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale*» (art. 4, par. 1, n. 1, RGPD).

Per valutare l'esistenza di un possibile pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali dei controinteressati, va tenuto conto che i documenti che si ricevono a seguito di una istanza di accesso civico – a differenza dei documenti a cui si è avuto accesso ai sensi della l. n. 241 del 7/8/1990 – *divengono «pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente, e di utilizzarli e riutilizzarli ai sensi dell'articolo 7*», sebbene il loro ulteriore trattamento vada in ogni caso effettuato nel rispetto dei limiti derivanti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali (art. 3, comma 1, del d. lgs. n. 33/2013).

Tutto ciò considerato, non si ritengono condivisibili le osservazioni riportate nell'istanza di accesso, nella parte in cui si sostiene che sarebbe «*ormai venuto meno ogni possibile vincolo di segretezza imposto dalla procedura presso il CSM ivi richiamata*» e che non ci sarebbe stata «*una valida delibera del Consiglio che imponga tale vincolo di segretezza*».

Ciò in quanto, secondo quanto riportato nel verbale, il Presidente ha «*dispo[sto] che la [...] discussione venga secretata vista la normativa vigente in CSM che prevede, in ordine all'attività svolta dalle commissioni, il dovere di assoluta riservatezza*». Sotto tale profilo, quindi, *i partecipanti alla seduta del consiglio hanno rappresentato fatti ed espresso opinioni personali, poi verbalizzati (anche se in forma sintetica), nutrendo delle ragionevoli aspettative di riservatezza, in ordine alla discussione posta all'ordine del giorno, che in questa sede vanno tenute in considerazione.*

Inoltre, come riportato nel provvedimento di diniego, le opinioni espresse nel corso della seduta consiliare non avevano rilevanza esterna, ma erano «*espressione di un dibattito esclusivamente interno all'organo collegiale, finalizzato all'adozione di una eventuale delibera*», che però non c'è mai stata a causa del successivo scioglimento del Consiglio dell'Ordine. Tale scioglimento ha, peraltro, impedito «*di fatto [...] non solo l'approvazione di*

quel verbale» ma anche una successiva verifica e conferma delle «*dichiarazioni dei Consiglieri dell'Ordine riportate a verbale [...] come verbalizzate dal Consigliere Segretario e controfirmate dal Presidente»*.

Alla luce del complesso di quanto descritto, si ritiene quindi che – ai sensi della normativa vigente e delle indicazioni contenute nelle Linee guida dell'ANAC in materia di accesso civico – l'Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia abbia correttamente rifiutato l'accesso civico alla parte del verbale (pagine da 3 a 10) non pubblicata *online*, relativa alla trattazione del punto n. 2 dell'ordine del giorno, riguardante le richieste di spiegazioni al Presidente del Consiglio dell'Ordine relative a un'audizione dinnanzi a una Commissione del Consiglio superiore della magistratura (CSM).

L'ostensione della parte di documento richiesto, infatti, anche considerando la tipologia e la natura delle informazioni *ivi* contenute prima descritte nonché il tenore del contenuto e delle opinioni espresse dai partecipanti nei confronti dell'operato del soggetto controinteressato che si è opposto all'ostensione, può effettivamente determinare un pregiudizio concreto alla tutela della protezione dei dati personali del predetto soggetto controinteressato, tenuto anche conto del particolare regime di pubblicità prima ricordato dei dati e delle informazioni che si ricevono tramite l'istituto dell'accesso civico nonché dei casi e del contesto in cui i dati possono essere utilizzati da soggetti terzi (cfr. art. 3, comma 1, d. lgs. n. 33/2013), determinando in ogni caso un'interferenza ingiustificata e sproporzionata nei diritti e libertà dei soggetti partecipanti alla riunione coinvolti (art. 5-*bis*, comma 2, lett. *a*, del d. lgs. n. 33/2013; art. 5, par. 1, lett. *b* e *c*, del RGPD).

Bisogna, infatti, anche tener conto del regime di riservatezza dei fatti oggetto di discussione evidenziato dal Presidente nel corso della seduta del Consiglio e riportato a verbale, nonché delle ragionevoli aspettative di confidenzialità dei controinteressati che hanno rilasciato dichiarazioni confidando nel riserbo della discussione e della non prevedibilità delle conseguenze a questi derivanti dalla eventuale conoscibilità da parte di chiunque del documento e delle informazioni richiesti.

Resta, in ogni caso, fermo il regime di accessibilità alle proprie dichiarazioni da parte dei partecipanti alla riunione anche ai sensi dell'art. 15 del RGPD, nonché la possibilità per il soggetto istante di accedere alla parte di documento richiesto, laddove – utilizzando il diverso istituto dell'accesso ai documenti amministrativi ai sensi degli artt. 22 ss. della l. n. 241/1990 – dimostri di essere titolare di «*un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso»*.

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

esprime parere nei termini suesposti in merito alla richiesta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia, ai sensi dell'art. 5, comma 7, del d. lgs. n. 33/2013.

Roma, 21 maggio 2021

IL PRESIDENTE
STANZIONE
PASQUALE
GARANTE PER LA
PROTEZIONE
DEI DATI
PERSONALI
PRESIDENTE
21.05.2021
11:34:34 UTC